CITTA' DI BENEVENTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SEGRETERIA GENERALE

N. 5 del 15-04-2019

REGISTRO GENERALE N. 352 DEL 15-04-2019

OGGETTO: REVISIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI SEGRETERIA GENERALE AL 31/12/2018

RELAZIONE

Premesso che:

il D.lgs 126/2014 ha apportato modifiche integrative e correttive del D.lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e che, a partire dal 1° gennaio 2015, tutti gli enti locali saranno interessati dal processo di armonizzazione dei propri sistemi contabili;

-l'articolo 228, comma 3, del D.lgs 267/2000 prevede che "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n, 118, e successive modificazioni";

-l'articolo 3, comma 4, del D.lgs n. 118/2011 precisa che "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato1, gli enti di cui al comma 1 provvedendo, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi e le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le

entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re imputate all'esercizio di cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso, e dell'esercizio precedente, necessarie alla re imputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate;"

-il Principio Contabile applicato concernente la Contabilità Finanziaria, Allegato n. 4/2al D.lgs 118/2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs n. 126/2014, precisa come tutte le amministrazioni pubbliche interessate effettuano annualmente, prima della predisposizione del rendiconto e con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

-la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;

-l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;

-il permanente delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

-la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e debiti in bilancio;

Detta ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente: a) i crediti di dubbia e difficile esanzione; b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale esistenza o per indebito o erroneo accertamento del crediti;d) i debiti insussistenti o prescritti; e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro classificazione; f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile. Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accertamento di fondo crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione.

Richiamata la nota del Responsabile servizi finanziari Prot. n. 24334/2019 nonché la nota Prot. n. 31448/2019 con la quale sono state declinate le verifiche che ogni dirigente ha l'obbligo contabile di effettuare al fine della conservazione, cancellazione e reimputazione dei residui attivi e passivi, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata, evidenziando la possibilità, di correggere eventuali determine erroneamente imputate in conto residui in mancanza della loro

esigibilità al 31.12.2018, con obbligo di parte del dirigente di conservare specifica evidenza documentale (es data ordine e data consegna del bene, data della gara effettuata, prestazione di servizi effettuata, natura di eventuali vincoli legislativi ecc) in caso di controllo da parte dei Revisori dei conti o da altra Autorità deputata al citato controllo;

Preso atto, altresì, che si provvede 'istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato da parte corrente e/o di parte capitale costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive giuridicamente perfezionate esigibili in esercizi dì successivi a quello in cui è accertata l'entrata, con specifica indicazione delle motivazioni delle imputazioni nel o negli esercizi successivi;

Rilevato come la magistratura contabile abbia richiamato più volte l'attenzione degli enti sull'importanza delle operazioni di riaccertamento e sulla correttezza e completezza dei relativi atti, i quali devono essere motivati in modo sufficientemente chiaro in ordine alle ragioni e al titolo giuridico del mantenimento o della cancellazione del residuo;

Visti gli elenchi dei residui attivi e passivi di competenza della Segreteria Generale, allegati alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, per cui si è proceduto al riaccertamento ordinario ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i, evidenziando per ogni residuo la ragione giuridica del suo mantenimento, cancellazione o re imputazione;

Per tutto quanto suesposto, si propone il riaccertamento dei residui attivi e passivi della Segreteria Generale.

La Titolare di P.O.
D.ssa Simonetta Rapuano

IL SEGRETARIO GENERALE

Visti

-l'art. 107 TUEl sulla competenza dirigenziale
-il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii
-il D.Lgs 267/00 e ss.mm.ii
-i principi contabili applicati concernenti la programmazione del bilancio e la contabilità finanziaria;
-la relazione suesposta;

DETERMINA

-di approvare le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di competenza della Segreteria Generale come da allegato alla presente che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
-di dare mandato al Responsabile del servizio Finanziario di procedere, sulla base delle sopra indicate risultanze, alle dovute operazioni di contabilizzazione.

Data, *15-04-2019*

IL DIRIGENTE
SEGRETERIA GENERALE
Dott.ssa Maria Carmina COTUGNO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

REG. PUBBL. NUM. 1168 DEL 15-04-2019

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 15-04-2019 al 30-04-2019.

IL DIRIGENTE
SEGRETERIA GENERALE
Dott.ssa Maria Carmina COTUGNO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa